



Autenticazione delle sottoscrizioni inerenti alle operazioni elettorali

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri del
SINDACO

Visto l'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, e modificato da ultimo, dall'art. 6, comma 6, della legge 3 novembre 2017, n. 165, che testualmente recita:

«1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali e delle preture (le preture sono state soppresse con D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51), i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, numero 15. (La legge 4 Gennaio 1968, è stata abrogata dall' Art. 77 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445).

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.»;

Considerato che detta norma trova applicazione per le operazioni elettorali concernenti le votazioni indette per il giorno di domenica **10 giugno 2018** (elezioni amministrative con eventuale turno di ballottaggio fissato per domenica **24 giugno 2018**);

Viste, inoltre, le sentenze del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 ottobre 2013, n. 22, e Quinta Sezione, 18 maggio 2015, n. 2527;

Ritenuto di dover incaricare, al fine di assicurare nel modo più ampio l'esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, altri funzionari oltre a quelli già incaricati in via ordinaria per le autenticazioni delle sottoscrizioni ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

INCARICA

i dipendenti comunali sottoindicati:

N.D.	Generalità dei dipendenti	Qualifica Funzionale	Figura Professionale
1	LORUSSO FILIPPO	Cat D	Funzionario amministrativo – Vice Segretario
2	POTENTE VITO	Cat.C	Istruttore amministrativo
3	ACCETTURA GIOVANNA	Cat.C	Istruttore amministrativo
4	GRISSETA VITO	Cat.C	Istruttore amministrativo
5	LEPORE VITO	Cat.C	Istruttore amministrativo
6	TORRES VITO	Cat.B	Operatore amministrativo
7	MASTROROSA PAOLO	Cat.C	Istruttore amministrativo
8	VACCA SAVERIO	Cat.C	Istruttore amministrativo

ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni che non siano attribuite in via esclusiva ai notai e previste nelle disposizioni contenute nell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, e modificato dall'art. 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120 e, da ultimo, dall'art. 6, comma 6, della legge 3 novembre 2017, n. 165, eventualmente richieste in relazione allo svolgimento delle operazioni elettorali richiamate in narrativa. Dette autenticazioni potranno essere eseguite esclusivamente presso gli Uffici comunali, negli orari di apertura e per consultazioni alle quali questo Comune è direttamente interessato.

MOLA DI BARI li

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Paola Maria Bianca SCHETTINI

Paola Maria Bianca Schettini

